COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI

Art. 10

Comunicazione degli atti normativi comunitari, al Parlamento, alle regioni ed alle province autonome

Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro trenta giorni dalla notifica della raccomandazione o della direttiva comunitaria, ne da' comunicazione alle Camere, nonche', per le materie loro attribuite, alle regioni anche a statuto speciale ed alle province autonome. Il Governo, entro lo stesso termine di cui al comma 1, riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di conformita' o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria. Copia della relazione viene trasmessa alla Commissione delle Comunita' europee.

Versione in vigore dal 28 maggio 1987, non più in vigore dal 25 marzo 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari
Estremi	Legge 16 aprile 1987, n. 183
Titolo	II — Atti normativi comunitari ed adeguamento dell'ordinamento interno
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/coordinamento-delle-politiche-riguardanti-l-appartenenza-dell-italia/art-10-comunicazione-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

degli-atti-normativi-comunitari-al-parlamento-alle/
versione/0